

Certificazione FGAS Persone


cosa cambia con il
DPR 146/2018?



Italia

**Aggiungi valore.
Ispira fiducia.**

Il contesto normativo attuale



Il 29/01/2019 è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente lo «**Schema di accreditamento persone**» che definisce i requisiti per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività definite nei regolamenti esecutivi


REFRIGERAZIONE – Reg. (UE) 2015/2067

Sono soggette all'**OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO** nazionale le persone fisiche che intendono svolgere attività di:

- Controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità **pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente** a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiore a **10 tonnellate di CO2 equivalente**
- Recupero di gas fluorurati a effetto serra
- Installazione
- Riparazione, manutenzione **o assistenza**
- **Smantellamento**

su **celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero**, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse

Processo di certificazione



Requisiti di accesso alla certificazione

Per poter accedere all'esame di certificazione la persona fisica deve essere **preventivamente** iscritto al Registro Telematico nazionale.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 146/2018:



Devono **iscriversi** al Registro:

- Le persone fisiche che iniziano a svolgere le attività soggette a certificazione
- Le persone fisiche che svolgevano le sole attività di smantellamento



Devono **modificare** l'iscrizione le persone fisiche che vogliono estendere la propria certificazione alle attività su celle frigorifero di rimorchi e autocarri



Le persone fisiche che non rientrano in queste due casistiche **non devono effettuare alcuna variazione o modifica** sul Registro



Documentazione per accedere all'esame

- Modulo di richiesta certificazione (C01FL3) compilato in ogni sua parte.

Attenzione!

- Questo modulo costituisce il contratto tra TÜV Italia ed il titolare del certificato
 - I riferimenti indicati nel modulo (telefono, email, ecc) verranno utilizzati per la gestione dei mantenimenti ed eventuali altre comunicazioni sulla gestione della certificazione
 - La persona certificata è tenuta ad aggiornare tempestivamente TÜV Italia in caso di modifica dei suoi riferimenti
- **Attestato di iscrizione al Registro Telematico nazionale contenente:**
 - Regolamento richiesto: Regolamento (UE) 2015/2067
 - Categoria richiesta: I, II, III o IV
 - N° di pratica (PR...)
 - Copia del pagamento della quota "partecipazione esame"
 - Fotocopia documento d'identità
 - Fototessera



Esame di certificazione

- Per accedere all'esame è necessario essere **preventivamente** iscritto al Registro Telematico
- L'esame è composto da una **prova teorica** ed una **prova pratica**
- L'esame verte sui **gruppi di competenza** definiti nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067:
 - Ciascun gruppo con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11
 - Almeno uno dei gruppi 6, 7, 8, e 9
- Soglia di superamento:
 - Valutazione minima del **60%** su ciascuna prova di esame
 - Valutazione minima complessiva del **70%** (30% test + 70%pratico)
- In caso di mancato superamento, **le prove superate rimangono valide** fino a scadenza dell'iscrizione al Registro (**8 mesi**)

Rilascio della Certificazione

- Il rilascio della certificazione è subordinato al **superamento dell'esame di certificazione** ed al **pagamento delle quote** di «partecipazione esame» e «iscrizione registro».
- Il certificato viene rilasciato in **formato tessera** con fotografia.
- L'iscrizione della certificazione nel **Registro Telematico** viene effettuata da TÜV Italia entro 10 giorni lavorativi dalla delibera della certificazione.
- Validità certificazione: **10 anni**



Mantenimento annuale

La data di scadenza annuale viene calcolata in base alla data di prima emissione del certificato

Data di prima emissione: 01/10/2017

Data di scadenza: 30/09/2018, 30/09/2019,

SCADENZA ANNUALE



60 gg prima TÜV Italia sollecita l'invio della documentazione necessaria per il mantenimento della certificazione. Il sollecito viene inviato per email.

30 gg prima Entro questo termine la persona certificata trasmette la documentazione a TÜV Italia. Se la valutazione documentale ha esito positivo, TÜV Italia comunica per email la **sussistenza della certificazione**.

10 gg dopo In assenza parziale o totale della documentazione, entro 10 gg dalla scadenza annuale, TÜV Italia procede con la **sospensione** del certificato nel Registro Telematico.

180 gg dopo Se entro questo termine la persona certificata non trasmette la documentazione prevista per il mantenimento, il CAB procede con la **revoca** del certificato nel Registro Telematico.

In caso di revoca, la persona dovrà ripetere **l'intero iter di certificazione** prima di eseguire un nuovo intervento.



Documentazione per il mantenimento

- Documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato.
In attesa dell’attivazione della Banca Dati (25/09/2019) questa dichiarazione sarà inclusa nel modulo C14FL3.
- Modulo **C14FL3** di autodichiarazione contenente la dichiarazione circa gli interventi svolti (in attesa dell’attivazione della Banca Dati) e la segnalazione di eventuali reclami ricevuti e la loro risoluzione
- Evidenza del **pagamento** della quota di “mantenimento annuale”
- Modulo **C01AFL3** compilato e firmato, a conferma/aggiornamento dei dati di recapito

Rinnovo certificazione

- **Entro 60 giorni** dalla scadenza del certificato, la persona certificata dovrà presentare l'istanza di rinnovo
- Per il rinnovo della certificazione la persona certificata dovrà svolgere un nuovo esame **teorico-pratico**
- Il rinnovo dovrà essere concluso **entro la data di scadenza** del certificato



Cosa succede con le certificazioni già emesse?

Mantenimento campo di applicazione

I certificati rilasciati in accordo al Regolamento di esecuzione (CE) 303/2008 **rimangono validi** fino alla loro naturale scadenza **per le specifiche attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse** di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 **limitatamente** a dette apparecchiature fisse.

TÜV Italia **comunica l'estensione** della certificazione al nuovo regolamento:

- Entro 20 gg dalla designazione (per le sorveglianze 2019 già completate)
- A chiusura della sorveglianza

L'aggiornamento del certificato presuppone l'accettazione delle modalità di sorveglianza (documentazione e tempistica)

Cosa succede con le certificazioni già emesse?


Estensione del campo di applicazione

Le persone fisiche certificate in accordo al Regolamento di esecuzione (CE) 303/2008 che vogliono operare anche su **celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** devono **estendere la certificazione**.

Quando? In occasione della sorveglianza oppure in qualsiasi momento

Come? Inviando la seguente documentazione:

- Richiesta di estensione della certificazione (C01FL3)
- Copia del pagamento della quota "Estensione campo di applicazione al Reg. (UE) 2015/2067"
- Modulo MESTFL3 contenente la **dichiarazione** della persona certificata, in conformità dagli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, nella quale attesta di avere le competenze per svolgere le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati e di non avere subito reclami e/o di aver gestito correttamente eventuali reclami o ricorsi ricevuti inerenti l'attività oggetto di estensione.



Trasferimento della certificazione

- Il trasferimento della certificazione è applicabile solo alle **nuove certificazioni** oppure alle certificazioni che hanno effettuato **l'estensione del campo di applicazione** al nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
- Condizioni per il trasferimento:
 - Certificato è in corso di validità
 - Il certificato è rilasciato da un ente accreditato Accredia in accordo al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e allo schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del DPR 146/2018
 - Non sussistono pendenze di carattere amministrativo (es. mancato pagamento quote di sorveglianza) o tecnico (es. mancata chiusura delle sorveglianze annuali precedenti) con l'ente precedente

Non è consentito il trasferimento per certificati sospesi o revocati



Italia

Aggiungi valore.
Ispira fiducia.

Grazie per
l'attenzione

Maria Fernandez